



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 975

Settore 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 10/10/2025

Oggetto: AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL'ENTE NELLA CAUSA DI APPELLO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA N. 376/2025

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";
 - n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";
 - n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";
 - n° 15 del 29.01.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 26 del 26.02.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
 - n° 38 del 19.03.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27";
- n° 7 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale ad oggetto: "AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PRIMA VARIAZIONE ORDINARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO 2025/2027”;

n. 57 del 28/05/2025 della Giunta Comunale ad oggetto “SEGRETERIA GENERALE - MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025–26–27”;

n. 10 del 01/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto:”RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 04.06.2025 AD OGGETTO: "PRIMA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2026 - 2027”;

n. 78 del 30/07/2025 della Giunta Comunale ad oggetto “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2026-2027-2028”;

n. 14 del 30/07/2025 del Consiglio Comunale ad oggetto:” AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2025/2027, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO:

- Il dipendente di cui si omette il nominativo per motivi di privacy, con nota protocollo n. 33124 del 17/07/2025 e successiva integrazione con prot. 37169 del 12/08/2025, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sul patrocinio legale ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunicando all'Ente di aver ricevuto in data 14/07/2025 notifica dell'atto di impugnazione nanti la Corte di Appello di Genova, della sentenza n. 376/2025 emessa dal Tribunale di Savona;
- Il predetto dipendente ha altresì richiesto all'Amministrazione comunale di esprimersi in merito alla possibilità di farsi carico delle spese di tutela legale nell'ambito del giudizio di che trattasi in quanto concernente attività svolta nell'espletamento dei doveri d'ufficio nell'interesse del Comune di Loano;
- Nella suddetta nota il dipendente ha indicato il nominativo di un legale rispetto al quale ha richiesto il gradimento dell'Ente, allegando preventivo dello stesso come previsto dalla

modulistica allegata al citato Regolamento, dichiarando altresì di non possedere una polizza tutela legale che preveda il rimborso degli oneri sostenuti per patrocinii giudiziari;

RAMMENTATO che l'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 16 luglio 2024, attualmente vigente, stabilisce che "Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso";

RICHIAMATA altresì la giurisprudenza di legittimità in materia, con particolare riferimento all'Ordinanza della Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 32258 del 05/11/2021, che testualmente dispone la necessità di una valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018 nr. 18256);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24/09/2025 con la quale l'Amministrazione ha accolto la richiesta di assunzione degli oneri di difesa del dipendente, attualmente in quiescenza ed ha espresso gradimento per il legale proposto dal dipendente nella persona dell'Avvocato Alessandro Garassini del Foro di Savona e del relativo preventivo presentato per compensi professionali pari ad € 5.000,00 oltre oneri di legge (spese generali 15%, Cpa 4% e Iva 22%) e così per complessivi € 7.295,60;

RICHIAMATA la nota prot. 45346 del 03/10/2025 con la quale il Funzionario EQ del Servizio ha richiesto al legale individuato, in ossequio alle previsioni regolamentari, conferma del preventivo di massima trasmesso dal dipendente unitamente alla domanda di patrocinio a spese dell'Ente, riscontrata positivamente dallo stesso con successiva nota prot. 45880 del 07/10/2025;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza:

-di affidare l'incarico del patrocinio davanti alla Corte di Appello di Genova per il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 376/2025 al fine di tutelare il dipendente comunale attualmente in quiescenza, all'Avvocato Alessandro Grassini del Foro di Savona, con studio in Loano, Piazza Mazzini n. 18/10;

-di impegnare con il presente atto la totale somma di Euro 7.295,60 (comprensiva di spese al 15%, Iva al 22% e Cpa al 4%) a favore dell'Avvocato Alessandro Garassini del Foro di Savona con imputazione della spesa al capitolo 290/1 "Spese per atti a difesa ragioni del comune" del bilancio finanziario 2025;

VISTA la bozza di disciplinare per l'incarico di patrocinio legale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto „BENESSERE DELLA CITTA' – OTTIMIZZAZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI – TRASFORMAZIONE DIGITALE “

- all'obiettivo operativo codice OP08 oggetto „OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI”

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO della attestazione di assenza di conflitto di interesse resa dal legale sopra citato ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti del servizio, la cui pubblicazione si omette per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio del dipendente attualmente in quiescenza, il cui nominativo è omissso per tutela della riservatezza, all'Avv. Alessandro Garassini del Foro di Savona, con studio in Loano, Piazza Mazzini n 18/10 per resistere all'appello notificato in data 14/07/2025 ed assunto al protocollo comunale n. 33124 del 17/07/2025 nanti la Corte di Appello di Genova volto alla riforma ella sentenza emessa dal Tribunale di Savona n. 376/2025;

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

- Oggetto: Spese per atti a difesa ragioni del Comune
- Importo: Euro 7.295,60
- Creditore: Avvocato Garassini Alessandro

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
GARASSINI ALESSANDRO	01021	290	1		AFFARI LEGALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE DELL ENTE NELLA CAUSA DI APPELLO NANTI LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SAVONA N. 376/2025	7.295,60	1789

DI DARE ATTO:

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;
- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005